

L'ASTENSIONE FACOLTATIVA DEL GIUDICE

L'astensione facoltativa del giudice è lo strumento con cui è data facoltà al giudice tributario di chiedere l'autorizzazione ad astenersi per gravi ragioni di convenienza, che vanno valutate dal capo dell'ufficio, cui va rivolta la richiesta.

Se, invece, tale richiesta proviene dal capo dell'ufficio, questi dovrà rivolgere la propria istanza al capo dell'ufficio superiore (nel processo tributario, al presidente della Commissione regionale o, per questi, al presidente della Corte di Cassazione).

Si tratta di una ipotesi non definita nel contenuto e cioè di una clausola generale, di chiusura, posta dal legislatore al fine di ricomprendervi fatti o situazioni non prevedibili in astratto, che possono però rendere, in concreto, il giudice inidoneo (dal punto di vista dell'imparzialità) a decidere. Trattasi, quindi, di un dovere del giudice ad astenersi, così da non mettere in discussione la cd. terzietà del giudice stesso.

Riferimenti normativi

- art. 6 D. Lgs. n. 546/92;
- art. 51 C.p.c.;
- circolare n.98/E del 23 aprile 1996

Luglio 2010